

LA SETTIMANA IN BREVE

02	Notizie
	FISCALE
02	IMPOSTE DIRETTE - Disposizioni generali - Oneri detraibili - Interventi edilizi
03	TRIBUTI LOCALI - Imposta municipale propria (IMU)
	AGEVOLAZIONI
04	AGEVOLAZIONI FISCALI - Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali
	LAVORO
05	PREVIDENZA - Agevolazioni
	TUTELA E SICUREZZA
07	SICUREZZA SUL LAVORO - INAIL
08	Leggi In evidenza

IMPOSTE DIRETTE

Disposizioni generali - Oneri detraibili - Interventi edilizi - Detrazioni per interventi "edilizi" - Comunicazione dell'opzione per lo sconto in fattura e la cessione del credito - Novità del Ddl. di conversione del DL 39/2024

È stata definitivamente approvata la legge di conversione del DL [39/2024](#).

In materia di detrazioni spettanti per l'esecuzione di interventi "edilizi", particolare rilevanza hanno le ulteriori restrizioni alla possibilità di optare per la cessione del credito relativo alla detrazione spettante o per il c.d. "sconto sul corrispettivo", di cui all'[art. 121](#) del DL 34/2020, per ulteriori fattispecie che il DL [11/2023](#) ed il DL [212/2023](#) avevano escluso dal "blocco", l'eliminazione della remissione *in bonis* e l'introduzione dell'obbligo di spalmare in 10 anni alcune agevolazioni, tra cui il *superbonus*.

Ripartizione in 10 rate di *superbonus*, *sismabonus* e "bonus barriera 75%" - Spese sostenute dal 2024

Il nuovo art. 4-bis del DL [39/2024](#), introdotto in sede di conversione, stabilisce che "per le spese sostenute a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto in relazione agli interventi di cui agli [articoli 119](#) e [119-ter](#) del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. [77](#), e di cui all'[articolo 16](#), commi da 1-bis a 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. [90](#), la detrazione è ripartita in dieci quote annuali di pari importo".

Soltanto per le spese sostenute dal 2024, quindi, le detrazioni spettanti per *superbonus*, *sismabonus* e "bonus barriera 75%" dovranno essere ripartite in 10 rate annuali.

Nessuna rimodulazione viene invece operata retroattivamente con riguardo alle medesime detrazioni che derivano da spese sostenute sino al 2023 compreso.

Il quadro è, quindi, il seguente:

- per il *superbonus*, di cui all'[art. 119](#) del DL 34/2020, la detrazione per le spese sostenute dall'1.1.2022 al 31.12.2023 si ripartisce in 4 rate annuali, mentre quella che si riferisce a spese sostenute dall'1.1.2024 si deve ripartire in 10 rate annuali;
- per il *bonus barriera 75%*, di cui all'[art. 119-ter](#) del DL 34/2020, la detrazione è fruibile in 5 rate annuali per le spese sostenute dall'1.1.2022 al 31.12.2023 e in 10 rate annuali per le spese sostenute dall'1.1.2024;
- per il *sismabonus*, di cui all'art. 16 co. da 1-bis a 1-septies (compreso quindi il *sismabonus* acquisti) del DL [63/2013](#), la detrazione è fruibile in 5 rate annuali per le spese sostenute fino al 31.12.2023 e in 10 rate annuali per le spese sostenute dall'1.1.2024.

Utilizzo dei crediti derivanti da *superbonus*, *sismabonus* e "bonus barriera 75%"

Regole diverse sono invece previste per i crediti d'imposta derivanti dalle opzioni di sconto o cessione, di cui all'[art. 121](#) del DL 34/2020, su spese agevolate con il *superbonus*, il *sismabonus* o il *bonus* eliminazione barriere architettoniche 75%.

Derogando espressamente a quanto previsto dal secondo periodo dell'[art. 121](#) co. 3 del DL 34/2020 secondo cui il "credito d'imposta è usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione", infatti, i cessionari dei crediti d'imposta continueranno a utilizzarli in 4 e 5 anni, prescindere dal numero di quote annuali costanti in cui sarebbe altrimenti fruibile la corrispondente detrazione.

In altre parole, i crediti d'imposta che derivano da detrazioni spettanti in relazione a spese sostenute dall'1.1.2024 per gli interventi *superbonus*, *sismabonus* e "bonus barriera 75%" continueranno ad essere fruiti in 4 (per il *superbonus*) o 5 quote annuali (per *sismabonus* e *bonus barriera 75%*).

Altre novità introdotte dalla legge di conversione del DL [39/2024](#)

In sede di conversione del DL [39/2024](#), inoltre, sono state previste le seguenti novità:

- per le compensazioni eseguite a partire dall'1.1.2025, i c.d. "soggetti qualificati" non possono utilizzare i

crediti d'imposta, derivanti dalle opzioni di sconto o cessione di cui al citato art. 121, in compensazione con i debiti per contributi previdenziali e per premi assicurativi INAIL;

- i "soggetti qualificati", che hanno acquistato crediti d'imposta, derivanti da spese agevolate con il *superbonus*, il *sismabonus* o il "bonus barriera 75%", riconoscendo al cedente un prezzo inferiore al 75% del valore nominale dei crediti medesimi, potranno utilizzare le rate compensabili a decorrere dall'anno 2025 in sei quote annuali costanti, anziché per l'intero ammontare nell'anno di "naturale" competenza finanziaria.

Soppressione della possibilità di cedere le "rate residue" della detrazione

Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL [39/2024](#) non è più possibile procedere alla presentazione di comunicazioni di opzione di cessione c.d. "differita", ossia la cessione delle quote annuali residue di una detrazione di cui una o più quote annuali siano già state utilizzate nelle dichiarazioni dei redditi già presentate.

Riduzione della detrazione per gli interventi volti al recupero edilizio dal 2028

La detrazione IRPEF spettante in relazione agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, di cui all'art. 16-bis del TUIR, compete nella misura del 50%, nel limite massimo di spesa di 96.000,00 euro, fino al 31.12.2024.

Dall'1.1.2025 al 31.12.2027, invece, l'aliquota della detrazione si abbassa al 36%, per scendere ancora al 30% per le spese sostenute dall'1.1.2028 al 31.12.2033 ai sensi dell'art. 16-bis co. 3-ter del TUIR (introdotto dall'art. 9-bis co. 8 del DL [39/2024](#) convertito).

Novità introdotte dal DL [39/2024](#)

Si ricorda che sono state confermate le disposizioni contenute nel testo del DL [39/2024](#) che prevedono:

- l'eliminazione della possibilità di aderire alla remissione *in bonis*, di cui all'art. 2 co. 1 del DL 16/2012, in relazione alle comunicazioni di opzione per gli interventi "edilizi" di cui all'art. 121 del DL 34/2020;

- l'introduzione di una nuova comunicazione che deve essere trasmessa per comunicare le spese sostenute nel 2024 (ed anche nel 2025 se i lavori proseguono) per gli interventi che danno diritto al *superbonus*, di cui all'art. 119 del DL 34/2020, siano essi volti alla riqualificazione energetica o alla riduzione del rischio sismico degli edifici.

art. 1 DL 29.3.2024 n. 39

art. 2 DL 29.3.2024 n. 39

art. 3 DL 29.3.2024 n. 39

DL 29.3.2024 n. 39

Il Quotidiano del Commercialista del 23.5.2024 - "Dal 2025 limiti alla compensazione dei crediti da bonusedilizi per le banche" - Zanetti - Zeni

Il Quotidiano del Commercialista del 17.5.2024 - "Via libera del Senato al Ddl. di conversione del decreto superbonus" - Zanetti - Zeni

Il Quotidiano del Commercialista del 16.5.2024 - "Detrazione superbonus, sismabonus e bonus barriera 75% spalmata in 10 anni" - Zanetti - Zeni

Il Quotidiano del Commercialista del 13.5.2024 - "Stretta per le banche sulle compensazioni dei crediti da bonus edilizi" - Zanetti - Zeni

TRIBUTI LOCALI

Imposta municipale propria (IMU) - Determinazione del valore dei fabbricati di categoria "D" ai fini dell'IMU e dell'IMPi - Approvazione dei coefficienti per il 2024 (DM 8.3.2024)

Con il DM [8.3.2024](#), il Dipartimento delle Finanze ha aggiornato per l'anno 2024 i coefficienti per calcolare la base imponibile, ai fini dell'IMU, dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale D (immobili "a destinazione speciale", per esigenze produttive, industriali e commerciali, come fabbriche o alberghi) non iscritti in Catasto, che risultino al contempo interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati ([art. 1](#) co. 746 della L. 160/2019).

Determinazione della base imponibile su base contabile

Fino al momento della richiesta di attribuzione della rendita catastale, la base imponibile per l'IMU di tali fabbricati va determinata prendendo a riferimento i costi "storici" di acquisto o di costruzione risultanti dalle scritture contabili alla data di inizio di ciascun anno solare, ovvero, se successiva, alla data di acquisizione.

Detti costi vanno considerati al lordo delle quote di ammortamento e devono ricomprendere, tra l'altro, il costo del terreno e le spese incrementative (cfr. risoluzione del Ministero dell'Economia e delle finanze 28.3.2013 n. [6/DF](#)).

Tali valori contabili "storici" vanno poi "attualizzati", per ottenere la base imponibile IMU, applicando i coefficienti annualmente aggiornati con decreto ministeriale (al fine di tenere conto dei dati ISTAT sull'andamento del costo di costruzione di un capannone).

Per il calcolo della base imponibile per il tributo locale, dunque, ai costi di acquisto o di costruzione dei predetti fabbricati devono applicarsi i relativi coefficienti ministeriali, individuati in ragione dell'anno di sostenimento (per i costi incrementativi deve farsi invece riferimento alla loro contabilizzazione al termine dell'esercizio, per cui quelli in corso d'anno rileveranno nell'esercizio successivo).

Immobili in leasing

Le predette modalità di determinazione della base imponibile si applicano anche per gli immobili concessi in *leasing*, per i quali "il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario" (soggetto passivo IMU) "tutti i dati necessari per il calcolo" (così l'[art. 1](#) co. 746 della L. 160/2019).

Richiesta di attribuzione della rendita catastale

I criteri di determinazione della base imponibile in ragione dei valori contabili si applicano fino alla richiesta di attribuzione della rendita catastale, a seguito della quale anche per i fabbricati del gruppo D devono applicarsi le modalità "ordinarie" di determinazione della base imponibile ai fini IMU, ossia prendendo a riferimento la rendita catastale rivalutata del 5%, cui sono applicati dei coefficienti moltiplicatori distinti per tipologia di immobile, a norma dell'[art. 1](#) co. 745 della L. 160/2019 (il coefficiente moltiplicatore è pari a 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5, per i quali il coefficiente moltiplicatore è invece pari a 80).

Rilevanza ai fini dell'IMPi

Dal 2020 i coefficienti individuati dal decreto ministeriale si applicano anche per determinare il valore delle piattaforme marine e dei rigassificatori, ossia della base imponibile ai fini dell'imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPi) ex [art. 38](#) co. 2 del DL 124/2019 (tale articolo rinvia al previgente [art. 5](#) co. 3 del DLgs. 504/92, attualmente sostituito dalla disciplina dell'[art. 1](#) co. 746 della L. 160/2019 sopra illustrata).

Coefficienti per il 2024

I coefficienti aggiornati per l'anno 2024, da applicare ai fini dell'IMU e dell'IMPi come sopra rilevato, sono riportati nel DM [8.3.2024](#), cui si rimanda.

art. 1 co. 746 L. 27.12.2019 n. 160

DM 8.3.2024 Ministero dell'Economia e delle Finanze

Il Quotidiano del Commercialista del 22.5.2024 - "Approvati i coefficienti per l'IMU 2024 dei fabbricati "D" delle imprese" - Magro

Guide Eutekne - Tributi locali - "Piattaforme marine" - Zeni A.

Guide Eutekne - Tributi locali - "IMU" - Zeni A.

AGEVOLAZIONI FISCALI

Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali - Comunicazione preventiva per la fruizione del credito d'imposta 4.0 - Novità del DL 39/2024 - Modifica della modalità di invio delle comunicazioni - Utilizzo del portale GSE (comunicato GSE 16.5.2024)

Il GSE ha annunciato che, dal 18.5.2024, è stata modificata la modalità di presentazione delle comunicazioni richieste dall'art. 6 del DL 39/2024 per l'utilizzo del *bonus* investimenti 4.0 e dei crediti d'imposta ricerca, sviluppo e innovazione.

Disabilitazione della modalità di invio tramite PEC

Con decreto direttoriale del Ministero delle Imprese e del *made in Italy* del 24.4.2024 sono stati definiti il contenuto e le modalità per l'invio dei modelli di comunicazione in argomento.

La comunicazione per l'utilizzo di tali crediti doveva essere inviata al GSE tramite PEC all'apposito indirizzo

transizione4@pec.gse.it.

Dalla mezzanotte di venerdì 17.5.2024 è stata tuttavia disabilitata la modalità di invio dei modelli di comunicazione tramite PEC.

Invio esclusivamente tramite il portale GSE

Il GSE ha annunciato che, dalle ore 10:00 dello scorso 18.5.2024, sul sito del GSE è attiva una nuova funzionalità semplificata che permetterà l'invio dei moduli tramite portale.

In merito alla nuova procedura, il GSE ha chiarito che sarà possibile compilare in pochi passaggi il modulo per la compensazione dei crediti d'imposta attraverso la registrazione all'Area Clienti, accedendo all'applicazione "Transizione 4.0 - Accedi ai questionari" e selezionando la tipologia di investimento.

Si ricorda che le tipologie di investimento sono le seguenti:

- investimenti in beni strumentali nuovi, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese;
- investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, *design* e ideazione estetica. All'interno del portale è comunque disponibile la guida per la compilazione dei moduli.

In merito alla modalità di compilazione, viene inoltre precisato che sui moduli deve necessariamente essere apposta la firma elettronica qualificata da parte del rappresentante legale o di uno dei rappresentanti legali, il cui certificato digitale deve essere in corso di validità e rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari accreditato AgID (www.agid.gov.it/piattaforme/firma-elettronica-qualificata/certificati).

Inoltre, a livello tecnico, viene precisato che il sistema per la compilazione dei moduli (SIAD) è ottimizzato per *browser* Chrome, Firefox e IE10, ma supporta, per l'apertura e la compilazione dei pdf, esclusivamente Adobe Reader 9.1 e superiori. Se richiesto, sarà necessario autorizzare l'esecuzione di Javascript.

Le eventuali richieste di supporto in merito alla nuova procedura potranno essere inviate solo attraverso il portale Assistenza Clienti del GSE, compilando il *form* Richiedi Supporto o, in alternativa, scrivendo all'indirizzo *supportoimprese@gse.it*.

Ambito applicativo delle comunicazioni

Si ricorda che la richiesta di compensazione va inviata:

- sia in via preventiva che in via consuntiva, per gli investimenti che si intende effettuare a partire dal 30.3.2024;
- esclusivamente in via consuntiva, per gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati dall'1.1.2023 al 29.3.2024 e per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, *design* e ideazione estetica effettuati dall'1.1.2024 al 29.3.2024.

Utilizzo in compensazione mediante modello 24

Restano ferme le indicazioni fornite con la ris. Agenzia delle Entrate 15.5.2024 n. 25, per cui le imprese che hanno validamente inviato la comunicazione possono utilizzare in compensazione i crediti d'imposta indicando nel modello F24 i codici tributo previsti nella ris. 12.4.2024 n. 19 e, come "anno di riferimento", l'anno di completamento dell'investimento agevolato riportato nella comunicazione stessa.

art. 1 co. 1057 bis L. 30.12.2020 n. 178

art. 1 co. 200 L. 27.12.2019 n. 160

art. 6 DL 29.3.2024 n. 39

Comunicato GSE 16.5.2024

Il Quotidiano del Commercialista del 21.5.2024 - "Comunicazioni per l'utilizzo del bonus investimenti 4.0 solo tramite il portale GSE" - Alberti

Guide Eutekne - Imposte Dirette - "Bonus investimenti in beni strumentali" - Alberti P.

Guide Eutekne - Imposte Dirette - "Bonus ricerca e sviluppo e innovazione" - Alberti P. - Sgattoni C.

Lavoro

PREVIDENZA

Agevolazioni - Contratti di solidarietà - Sgravi contributivi - Anno 2022 - Modalità di fruizione (circ. INPS 20.5.2024 n. 66)

Con la circ. 20.5.2024 n. [66](#), l'INPS ha fornito alle aziende autorizzate le istruzioni per fruire della riduzione contributiva prevista dall'[art. 6](#) co. 4 del DL 510/96, collegata ai contratti di solidarietà, a valere sullo stanziamento di risorse relativo all'anno 2022.

Le istruzioni sono rivolte alle imprese autorizzate indicate nell'elenco allegato alla circolare stessa, i cui periodi di CIGS per solidarietà risultino conclusi entro il 30.6.2023. Le aziende non indicate nell'elenco, ancorché già destinatarie dei decreti di ammissione alle riduzioni contributive, saranno autorizzate a operarei conguagli con successive circolari dell'Istituto.

Caratteristiche dell'agevolazione

L'[art. 6](#) co. 4 del DL 510/96 riconosce, in favore dei datori di lavoro che stipulano contratti di solidarietà, una riduzione contributiva del 35% per ogni lavoratore interessato alla riduzione dell'orario di lavoro in misura superiore al 20%, per la durata del contratto e, comunque, per un periodo non superiore a 24 mesi, nei limiti delle risorse preordinate nel Fondo per l'occupazione. Lo sgravio è considerato, in linea generale, incompatibile con altri benefici contributivi previsti dall'ordinamento. Tuttavia, lo stesso è cumulabile con la decontribuzione Sud ([art. 27](#) co. 1 del DL 104/2020, conv. L. 126/2020, e [art. 1](#) co. 161 e ss. della L. 178/2020; circ. n. [55/2022](#) e [40/2023](#)).

Ambito soggettivo di applicazione

Quanto all'ambito soggettivo di applicazione, per l'anno 2022 sono destinatarie della riduzione contributiva le imprese che:

- al 30.11.2022 avevano stipulato un contratto di solidarietà ai sensi del DLgs. [148/2015](#);
- avevano un contratto di solidarietà in corso nel secondo semestre dell'anno precedente.

Misura dello sgravio

Gli importi contenuti nei decreti direttoriali e comunicati alle imprese interessate costituiscono la misura massima dell'agevolazione fruibile. Fermo il predetto limite massimo, potranno essere conguagliate solo le somme effettivamente spettanti, calcolate sulla base delle indicazioni fornite con la circolare in commento.

La riduzione contributiva va applicata sui contributi versati per ciascun dipendente interessato all'abbattimento dell'orario di lavoro, come stabilito nel contratto di solidarietà, e va rapportata a ciascun periodo di paga ricompreso nell'arco temporale di autorizzazione alla fruizione del beneficio (le riduzioni contributive sono applicabili nel periodo cui si riferisce la denuncia contributiva, in relazione all'orario di lavoro effettuato da ogni lavoratore).

L'INPS evidenzia che, quindi, per ogni mese i datori di lavoro hanno diritto alla riduzione del 35% sulla parte dei contributi a loro carico per ogni lavoratore che, in detto mese, abbia un orario ridotto in misura superiore al 20% rispetto a quello contrattuale.

Procedura di conguaglio

Le aziende di cui all'allegato della circolare, per esporre nel flusso UniEmens le quote di sgravio spettanti per il periodo autorizzato, devono valorizzare (all'interno di "DenunciaAziendale", "AltrePartiteACredito") i seguenti elementi:

- nell'elemento "CausaleACredito" devono inserire il codice causale di nuova istituzione "L991" (con significato di "Arretrato conguaglio sgravio contributivo per i CdS stipulati ai sensi dell'art. 21, comma 1, lett. c), D.Lgs. n. 148/2015, anno 2022");
- nell'elemento "SommeACredito" devono indicare il relativo importo.

Le operazioni di conguaglio dovranno essere effettuate entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione della circolare, quindi entro il 16.8.2024.

Le aziende che hanno diritto al beneficio e che hanno sospeso o cessato l'attività, ai fini della fruizione dello sgravio spettante, devono avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (UniEmens/vig).

art. 21 co. 1 DLgs. 14.9.2015 n. 148

art. 6 co. 4 DL 1.10.1996 n. 510

Circolare INPS 20.5.2024 n. 66

Il Quotidiano del Commercialista del 21.5.2024 - "Fruibile la riduzione contributiva connessa ai contratti disolidarietà" – Gianola

Tutela e sicurezza

SICUREZZA SUL LAVORO

[INAIL - Calcolo dei premi assicurativi - Limiti di retribuzione minima giornaliera - Determinazione per l'anno 2024 \(circ. INAIL 23.5.2024 n. 12\)](#)

Con la circ. 23.5.2024 n. [12](#), l'INAIL ha indicato i limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi relativi all'anno 2024, rivalutati in base alla variazione dell'indice medio del costo della vita accertato dall'ISTAT, pari al 5,4%.

Criteri generali per la determinazione del premio

In termini generali, l'INAIL ricorda che, per determinare il premio assicurativo ordinario, occorre considerare:

- il tasso di premio indicato dalla tariffa dei premi con riferimento alle lavorazioni assicurate;
- l'ammontare delle retribuzioni imponibili, che possono essere effettive, convenzionali o di ragguglio.

Nel dettaglio, la circolare in parola precisa che il nuovo limite minimo giornaliero per le retribuzioni effettive della generalità dei lavoratori dipendenti è pari a 56,87 euro, mentre quello mensile ammonta a 1.478,62 euro.

Non ricadono invece nell'adeguamento del minimale giornaliero le retribuzioni corrisposte a specifiche categorie di lavoratori, come ad esempio gli operai agricoli, per i quali il limite minimo di retribuzione giornaliera valido è pari a 50,59 euro, ovvero i trattamenti integrativi di prestazioni mutualistiche e previdenziali posti dalla legge o dai contratti collettivi a carico dei datori di lavoro (infortunio, malattia professionale, malattia, gravidanza e puerperio, integrazioni salariali, ecc.).

Invece, se il premio assicurativo viene calcolato su un imponibile convenzionale, il limite minimo di retribuzione giornaliera previsto per l'anno 2024 è pari a 31,60 euro. Con l'occasione, si precisa che quest'ultimo importo è valido in relazione alle retribuzioni convenzionali dei lavoratori con uno specifico limite minimo di retribuzione giornaliera, mentre per i lavoratori non soggetti a tale limite occorre considerare il minimale giornaliero previsto per la generalità delle retribuzioni effettive, pari a 56,87 euro.

Per quanto riguarda invece le retribuzioni di ragguglio, si precisa che:

- vengono assunte solo in via residuale, laddove manchino le retribuzioni convenzionali ed effettive;
- dall'1.7.2023 l'imponibile giornaliero e quello mensile ammontano, rispettivamente, a 64,07 euro e a 1.601,78 euro.

Lavoratori parasubordinati

L'area dei lavoratori parasubordinati da assicurare è individuata mediante richiamo alla normativa fiscale che include i redditi di collaborazione coordinata e continuativa tra quelli assimilati ai redditi di lavoro dipendente di cui all'[art. 50](#) co. 1 lett. c-bis) del TUIR.

Per detti lavoratori, la base imponibile su cui calcolare il premio dovuto è costituita da tutte le somme e valori qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta, in relazione al rapporto di collaborazione, nel rispetto del minimale e massimale di rendita. Sul punto, l'INAIL rende noto che, dall'1.7.2023, il valore minimo e massimo dell'imponibile mensile ammontano rispettivamente a 1.601,78 euro e a 2.974,73 euro.

Lavoratori sportivi

A decorrere dall'1.7.2023, la riforma dello sport ex DLgs. [36/2021](#) ha reso obbligatoria l'assicurazione sia per i lavoratori subordinati sportivi indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, sia per i titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale.

La retribuzione da assumersi per il calcolo del premio di assicurazione è quella individuata ai sensi dell'[art. 29](#) del DPR 1124/65, vale a dire la retribuzione effettiva, con applicazione del minimale e del massimale di rendita di cui all'art. 116 co. 3 del medesimo DPR. Sul punto, nella circolare in commento si rende noto che, dall'1.7.2023, i limiti minimo e massimo dell'imponibile annuale corrispondono, rispettivamente, a 19.221,30 e 35.696,70 euro.

Lavoratori autonomi dello spettacolo

Per i lavoratori autonomi dello spettacolo, l'obbligo assicurativo è scattato dall'1.1.2022 nel caso in cui siano iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo gestito dall'INPS ([art. 66](#) co. 4 del DL 73/2021). In questo caso, precisa l'INAIL, si assume come retribuzione imponibile ai fini del calcolo del premio assicurativo, l'ammontare dei compensi corrisposti nell'anno solare di riferimento, nel rispetto del limite minimo di retribuzione giornaliera in vigore per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale; per quest'anno, detto limite minimo di retribuzione giornaliera è pari a 56,87 euro.

Premi speciali unitari

La circolare in esame elenca le categorie di lavoratori per i quali è previsto il pagamento dei premi speciali unitari, tra le quali rientrano:

- titolari artigiani, soci artigiani e familiari coadiuvanti del titolare artigiano;
- pescatori autonomi della piccola pesca marittima e delle acque interne;
- medici radiologi, tecnici sanitari di radiologia medica e allievi dei corsi;
- soggetti coinvolti in attività di volontariato a fini di utilità sociale;
- percettori dell'assegno di inclusione e supporto alla formazione e al lavoro impegnati nei progetti utili alla collettività (PUC);
- alunni e studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado non statali.

L'INAIL segnala che, dall'1.1.2023, per effetto del DM [6.9.2022](#), per alcune categorie di lavoratori soggetti al pagamento del premio speciale unitario, l'assicurazione è stata ricondotta al premio ordinario. Si tratta, in particolare:

- dei facchini, barrocciai, vetturini e ippotrasportatori riuniti in cooperative e organismi associativi di fatto;
- degli addetti ai lavori di frangitura e spremitura delle olive;
- nonché dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne, soci di cooperative di pesca.

art. 29 DPR 30.6.1965 n. 1124

Circolare INAIL 23.5.2024 n. 12

Il Quotidiano del Commercialista del 24.5.2024 - "Nuovi limiti retributivi 2024 per il calcolo dei premi assicurativi INAIL" - Mamone

Guide Eutekne - Previdenza - "Assicurazione INAIL" - Vazio F.

Guide Eutekne - Previdenza - "Assicurazione INAIL - Premio assicurativo" - Vazio F.

AGEVOLAZIONI

DM MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY 21.2.2024

AGEVOLAZIONI

AGEVOLAZIONI FISCALI - CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO - Certificazione attestante la qualificazione degli investimenti nelle attività di ricerca, sviluppo e innovazione - Ulteriori disposizioni attuative

In attuazione dell'art. 23 co. 2 - 5 del DL 21.6.2022 n. 73 conv. L. 4.8.2022 n. 122, con il DPCM 15.9.2023 (pubblicato sulla G.U. 4.11.2023 n. 258) sono state definite le disposizioni in materia di certificazione delle attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design.

Con il presente DM vengono definite le ulteriori disposizioni attuative in materia, in particolare:

- le modalità e i termini di iscrizione all'Albo dei certificatori;
- le modalità informatiche mediante le quali le imprese interessate ad ottenere la certificazione devono inoltrare la relativa richiesta al Ministero delle Imprese e del made in Italy;
- le modalità informatiche mediante le quali i certificatori devono inviare la certificazione al Ministero delle Imprese e del made in Italy, al fine dell'espletamento dell'attività di vigilanza e controllo.

Iscrizione all'albo dei certificatori

Le domande di iscrizione all'Albo dei certificatori possono essere inviate:

- dai soggetti in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del DPCM 15.9.2023;
- mediante l'apposita piattaforma informatica accessibile dal sito istituzionale del Ministero delle Imprese e del made in Italy (<https://certificazioniregistratori.mimit.gov.it/>).

Strumentazione necessaria per l'iscrizione all'albo dei certificatori

Ai fini dell'accesso alla procedura informatica contenuta nella suddetta piattaforma, i soggetti interessati devono essere in possesso di una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) attiva, della firma digitale, della carta di identità elettronica (CIE), SPID o altri sistemi di identificazione indicati dalla procedura informatica.

Contenuto della domanda di iscrizione all'albo dei certificatori

Nella domanda di iscrizione è necessario dichiarare il possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del DPCM 15.9.2023 e dall'art. 4 del presente DM. Tra questi, è richiesto:

- il possesso di un titolo di laurea idoneo rispetto all'oggetto della certificazione;
- l'aver svolto nei tre anni precedenti comprovate e idonee attività relative alla presentazione, valutazione o rendicontazione di almeno 15 progetti collegati all'erogazione di contributi e altre sovvenzioni relative alle attività di ricerca, sviluppo e innovazione.

Versamenti dovuti per l'iscrizione all'albo dei certificatori

I soggetti richiedenti l'iscrizione all'albo dei certificatori devono effettuare il pagamento:

- dell'imposta di bollo di 16,00 euro, esclusivamente a mezzo PagoPa;
- della tassa di concessione governativa di 168,00 euro sul conto corrente postale n. 8003 intestato a "Agenzia delle Entrate - Centro operativo di Pescara - Tasse Concessioni Governative", con codice causale 8617.

Termini di presentazione delle domande di iscrizione all'albo dei certificatori

Per il 2024, le domande di iscrizione all'albo dei certificatori possono essere presentate dal 21.2.2024 e per un semestre (quindi fino al 21.8.2024).

A partire dall'1.1.2025, le domande possono essere presentate dal 1° gennaio al 31 marzo nonché dal 1° luglio al 30 settembre di ciascun anno.

Controlli per l'iscrizione all'albo dei certificatori

Nel 2024, il Ministero delle Imprese e del made in Italy verificherà, entro 90 giorni dalla presentazione della domanda, il possesso dei requisiti e, nei successivi 15 giorni, disporrà l'iscrizione all'Albo dei certificatori.

Dal 2025, la verifica della domanda avverrà entro 60 giorni dalla conclusione di ciascun trimestre previsto per la sua presentazione.

Mantenimento dell'iscrizione all'albo dei certificatori

Ai fini del mantenimento dell'iscrizione all'albo dei certificatori, è necessario dimostrare la continuità nello svolgimento dell'attività, integrando, in ciascun anno successivo a quello di iscrizione, il requisito del completamento, nel triennio precedente, di idonee attività consistenti nella presentazione, valutazione, compresa la certificazione, o rendicontazione, di almeno 15 progetti collegati all'erogazione di contributi o altre sovvenzioni afferenti ad attività di ricerca e sviluppo, innovazione e design.

A partire dall'1.1.2025, gli iscritti sono tenuti a comunicare al Ministero delle Imprese e del made in Italy la volontà di rimanere iscritti all'Albo e la sussistenza dei requisiti:

- tra il 1° gennaio e il 31 ottobre di ciascun anno;
- tramite le modalità indicate dalla procedura informatica.

In mancanza della suddetta comunicazione si decade dall'iscrizione a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Richiesta dell'impresa di accesso alla procedura di certificazione

Le imprese che intendono avvalersi dalla procedura di certificazione devono inviare un'apposita richiesta al Ministero delle Imprese e del made in Italy.

A tal fine, l'impresa deve accedere alla procedura informatica, contenuta nella suddetta piattaforma, tramite SPID o CIE (o altra modalità indicata nella procedura), compilare la domanda e la scheda progetto e selezionare il soggetto certificatore tra quelli iscritti all'Albo.

È necessario, inoltre, caricare la dichiarazione di accettazione dell'incarico da parte del certificatore e versare, per ogni certificazione, l'importo di 252,00 euro a titolo di diritti di segreteria, secondo le modalità indicate dalla procedura informatica.

Invio della certificazione al Ministero delle Imprese e del made in Italy

Entro 15 giorni dal rilascio all'impresa, il certificatore è tenuto a trasmettere la certificazione al Ministero

delle Imprese e del made in Italy tramite la procedura informatica contenuta nella suddetta piattaforma, dandone notizia all'impresa, al fine dello svolgimento dei controlli da parte del Ministero.